Il Ministro dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali
U.prot DVA_DEC-2011-0000510 del 13/09/2011

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", ed in particolare il comma 5 dell'art. 4 "*Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni*", che così dispone: "*Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento*";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS,

nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e prot.n.GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Abruzzo Energia S.p.A. in data 03/02/2010 con nota acquisita al prot. n. DVA-2010-03995 del 15/02/2010 concernente il progetto di realizzazione del "Nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna Villanova Gissi ed opere connesse" da realizzarsi nei Comuni di Cepagatti (Provincia di Pescara), Casalincontrada, Chieti, Bucchianico, Fara Filiorum Petri, Casacanditella, Filetto, Orsogna, Guardiagrele, S. Eusanio del Sangro, Castel Frentano, Lanciano, Paglieta, Atessa, Casalanguida (Provincia di Chieti);

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica

M. GRILLO M.A.T.T.M.

consultazione, è avvenuta in data 03/02/2010 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Centro";

VISTA la documentazione presentata dalla Società Abruzzo Energia S.p.A. con l'istanza di VIA, i successivi chiarimenti ed integrazioni forniti in data 04/01/2011 e acquisiti al prot. n. DVA-2011-0000432 del 11/01/2011;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 05/01/2011 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Centro";

PRESO ATTO che il progetto prevede i seguenti singoli interventi:

- Nuovo Elettrodotto 380 kV a doppia terna Villanova-Gissi della lunghezza complessiva di 69,3 Km;
- Modifiche all'Elettrodotto Esistente Villanova-Gissi;
- Modifiche alle Stazioni Elettriche Villanova e Gissi.

VISTE E CONSIDERATE le osservazioni espresse ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. dai soggetti di seguito elencati:

Mittente	Data	Protocollo di acquisizione	Data
Sig.ra Elvira Melideo ed altri	26/02/2010	DVA-2010-06735	10/03/2010

Mittente	Data	Protocollo di acquisizione	Data
Sig. Lorenzo Sbraccia	26/02/2010	DVA-2010-06977	10/03/2010
Sig. Lorenzo Spatocco	03/03/2010	DVA-2010-07011	11/03/2010
Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l.	04/03/2010	DVA-2010-06939	11/03/2010
Sig. Antonio Bucciarelli	26/03/2010	DVA-2010-08588	30/03/2010
Comune di Castel Frentano	31/03/2010	DVA-2010-09097	07/04/2010
Corpo Forestale dello Stato-Comando Provinciale di Pescara	25/01/2010	DVA-2010-06072	02/03/2010
Comune di Casalincontrada	07/04/2010	DVA-2010-09549	13/04/2010
Sig.ra Antonella La Morgia	22/04/2010	DVA-2010-10654	27/04/2010
Comitato cittadini e Comune di Castel Frentano	31/03/2010	DVA-2010-13495	25/05/2010
Ditta Foro Edil S.r.l.	23/02/2010	DVA-2010-06420	05/03/2010
Provincia Chieti	10/06/2010	DVA-2010-15788	21/06/2010
Città di Atessa	21/06/2010	DVA-2010-16317	30/06/2010
Comune di Castel Frentano	09/07/2010	DVA-2010-18000	19/07/2010
Comune di Castel Frentano	13/07/2010	DVA-2010-18001	19/07/2010
Comune di Paglieta	14/06/2010	DVA-2010-15468	16/06/2010
Provincia Pescara	08/02/2011	DVA-2011-03101	10/02/2011
Sig. Formentini Simone	04/03/2011	DVA-2011-06211	14/03/2011
Sig. Formentini Simone	04/03/2011	DVA-2011-06101	11/03/2011
Comune di Castel Frentano	04/03/2011	DVA-2011-06108	11/03/2011
Sig. Di Tommaso Giovanni	28/02/2011	DVA-2011-06035	11/03/2011
Sig. Ferrante Carlo e altri	--	DVA-2011-05976	10/03/2011
Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l.	04/03/2011	DVA-2011-05985	10/03/2011
Sig. Ruzzi Alfredo	05/03/2011	DVA-2011-05973	10/03/2011
Sig. Marascia Gabriele	03/03/2011	DVA-2011-05905	10/03/2011
Sig. Di Girolamo Luciana	21/02/2011	DVA-2011-05879	10/03/2011
C.A.S.T. Comitato Ambiente Salute e Territorio	03/03/2011	DVA-2011-05889	10/03/2011
Sig. Di Girolamo Carlo	--	DVA-2011-05556	08/03/2011

Il Ministro dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

Mittente	Data	Protocollo di acquisizione	Data
Studio Avvocato Alfonso e altri	01/03/2011	DVA-2011-05620	08/03/2011
Comune di Castel Frentano	10/03/2011	DVA-2011-06375	15/03/2011
Studio Legale Associato - Avv. Domenico Budini e Avv. Paola Franceschini	03/03/2011	DVA-2011-06776	22/03/2011
Comune di Bucchianico	08/03/2011	DVA-2011-06910	23/03/2011
Sig. Ennio Fedele	16/03/2011	DVA-2011-06955	23/03/2011
Regione Abruzzo (Osservazioni Varie)	25/03/2011	CTVA-2011-1216	01/04/2011
Comune di Castel Frentano	01/04/2011	DVA-2011-08284	06/04/2011

VISTE le seguenti Delibere di Giunta espresse dai Comuni e dalle Province interessate dal tracciato dell'elettrodotto:

Comune/Provincia	Data	Protocollo di acquisizione DVA	Data	Delibera
Comune di Casalincontrada	06/04/2010	DVA-2010-08959	06/04/2010	DGC n. 33 del 26/03/2010
Comune di Castel Frentano	01/04/2010	DVA-2010-09095	07/04/2010	DCC n. 14 del 27/03/2010
Città di Bucchianico	30/03/2010	DVA-2010-09008	07/04/2010	DGC n. 36 del 26/03/2010
Comune di Paglieta	02/04/2010	DVA-2010-09069	07/04/2010	DGC n. 25 del 01/04/2010
Comune di Casacanditella	02/04/2010	DVA-2010-09200	08/04/2010	DGC n. 29 del 01/04/2010
Comune di Sant'Eusanio del Sangro	02/04/2010	DVA-2010-09335	09/04/2010	DGC n. 2 del 01/04/2010

M.A.T.T.M. GRILLO M.

Comune/Provincia	Data	Protocollo di acquisizione DVA	Data	Delibera
Comune di Filetto	05/04/2010	DVA-2010-10660	26/04/2010	DGC n. 17 del 27/03/2010
Comune Castel Frentano	23/03/2010	DVA-2010-12290	12/05/2010	DCC n. 11 del 17/03/2010
Comune di Guardiagrele	20/07/2010	DVA-2010-18851	29/07/2010	DGC n. 133 del 01/07/2010
Comune di Casacanditella	03/03/2011	DVA-2011-06332	15/03/2011	DGC n. 14 del 23/02/2011
Comune di Casalincontrada	05/03/2011	DVA-2011-06106	11/03/2011	DGC n. 14 del 04/03/2011
Comune di Bucchianico	28/02/2011	DVA-2011-05706	09/03/2011	DGC n. 17 del 23/02/2011
Provincia di Chieti	--	DVA-2011-06461	16/03/2011	DGP n. 30 del 03/03/2011
Comune di Filetto	10/03/2011	DVA-2011-06778	22/03/2011	DGC n. 14 del 26/02/2011

CONSIDERATO che i contenuti delle osservazioni sono stati presi in considerazione nel corso dell'istruttoria, e che di tali osservazioni si è tenuto conto nella richiesta di integrazioni al proponente, nelle valutazioni della documentazione tecnica trasmessa e nella definizione del quadro prescrittivo;

CONSIDERATO che la Società Abruzzo Energia S.p.A., in data 30/12/2010, acquisita al prot. DVA-2011-0000359 del 11/01/2011, ed in data 17/05/2011, acquisita al prot. n. DVA-2011-11949 del 18/05/2011, ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni;

Il Ministro dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n. 730 del 10/06/2011, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 20736 in data 22/06/2011 acquisita al prot. n. DVA-2011-15362 del 24.06.2011 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria non è pervenuto il parere della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che con riguardo all'interferenza diretta o indiretta è stato redatto lo studio relativo alla Valutazione di Incidenza Ecologica su SIC e ZPS, e, con riferimento all'interferenza con aree soggette a vincolo paesaggistico, è stata redatta la Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005;

PRESO ATTO che come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS sulla base dell'istruttoria condotta, ha ritenuto trascurabili gli effetti sugli habitat e sulle specie tutelate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

M.A.T.T.M. GRILLO M.

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della suddetta ricognizione risulta, pertanto, già acquisito:
    - il parere favorevole rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato "nei soli riguardi idrogeologici ed ai sensi della L.R. 24/86 per il taglio di essenze arboree ripariali", acquisito con nota prot. DVA-2011-2912 del 09/02/2011;
- è fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

M. GRILLO M.A.T.T.M.

Il Ministro dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto denominato "Nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna Villanova Gissi ed opere connesse" presentato dalla Società Abruzzo Energia S.p.A. subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

A) *Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS:*

In fase di progettazione esecutiva:

1. In relazione alla presenza di aree protette e siti Natura 2000 si dovrà:
   a. predisporre un piano dettagliato di cantierizzazione al fine di evidenziare la completa non interferenza delle aree e delle piste di cantiere con gli Habitat prioritari dell'allegato I direttiva 92/43/CEE;
   b. predisporre un dettagliato cronoprogramma delle singole lavorazioni che escluda il verificarsi di interferenze e di disturbi alle specie oggetto di tutela durante il periodo di nidificazione/riproduzione;
   c. il piano dovrà essere approvato dagli Uffici Regionali Competenti;
   d. nel caso dovesse emergere la necessità di effettuare alcune varianti queste dovranno essere sottoposte a valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. Dovrà essere redatto un Piano di Monitoraggio Ambientale definito sulla base delle "*Linee guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale*

(PMA)" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, condiviso e coordinato con Arpa e Regione; il PMA dovrà individuare tutte le criticità ambientali in fase di cantiere, di esercizio e di demolizione, proponendo le azioni necessarie per il loro monitoraggio e per la verifica di minimizzazione dell'impatto e le misure di mitigazione necessarie;

3. In relazione agli esiti dei monitoraggi prescritti, si dovranno adottare i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, con modalità definite dall'ARPA, gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto;
4. Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati ai monitoraggi prescritti e inerenti alle determinazioni stabilite dall'ARPA;
5. Dovrà essere redatto un piano per la gestione degli impatti ambientali derivanti da incidenti e malfunzionamenti, riguardante tutti gli impianti in progetto e tutte le attività correlate con la fase di cantiere e di esercizio e comprendente, in particolare, le misure, le opere e gli interventi finalizzati al relativo controllo e contenimento. Nella progettazione esecutiva di realizzazione/dismissione degli elettrodotti si dovrà tener conto della vegetazione esistente evitando il più possibile il taglio della vegetazione arborea e arbustiva; le piste e le piazzole di accesso alle aree d'intervento, non dovranno interferire con habitat naturali ma dovranno essere utilizzati percorsi ed aree alternative. Di concerto con la Regione, e nel rispetto della normativa regionale, dovrà essere definito apposito progetto, da trasmettere in ottemperanza anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, volto a minimizzare il taglio della vegetazione arborea esistente, al ripristino delle aree e delle piste di cantiere e che consideri in particolare:

M. GRILLO M.A.T.T.M.

a) interventi specifici di espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'infrastruttura, qualora la realizzazione degli interventi in progetto intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli (diametro del fusto superiore a 30 cm) di specie tipiche del paesaggio o autoctone;
b) tenere sgombre dal materiale di risulta del taglio strade, piste, mulattiere, sentieri e alvei dei corsi d'acqua;
c) il transito in bosco con trattori gommati e cingolati dovrà essere eseguito in via preferenziale lungo piste o varchi naturali, senza danneggiare piante da risparmiare al taglio, giovani piante e piante circostanti, e senza causare dissesto del terreno;
d) le operazioni di taglio, potatura, esbosco, ripristino vegetazionale e gli altri interventi di mitigazione contemplati nel progetto devono essere diretti e organizzati da un professionista dottore agronomo forestale;
e) le modalità operative dovranno essere estese a tutte le formazioni vegetali intersecate dall'elettrodotto anche se non esplicitamente indicate negli elaborati ma classificabili a bosco ai sensi della normativa vigente;

6. Dovrà essere redatto uno studio dell'impatto acustico, individuando le eventuali misure di mitigazione da adottare in fase di cantiere, sulla fauna e sui macroinvertebrati acquatici in relazione ai possibili disturbi dell'ecosistema causato dal transito e dal movimento dei mezzi nelle aree di pertinenza fluviale e nei pressi degli argini;
7. Con riferimento alle peggiori condizioni atmosferiche, dovrà essere effettuato uno studio acustico relativo all'effetto corona nei tratti interessati dalla presenza di ricettori. In caso di superamento dei limiti

dovranno essere effettuati a carico del proponente interventi di mitigazione da concordare con i proprietari delle abitazioni;

8. Il Proponente dovrà verificare l'eventuale approvazione di Piani di classificazione acustica da parte dei comuni attualmente non provvisti di questo strumento di pianificazione, al fine della verifica del rispetto dei limiti normativi, di una efficace progettazione di interventi di mitigazione e/o di richieste di deroghe ai sensi della L. 447/95.
9. Dovrà essere concordato con ISPRA e Regione Abruzzo un dettagliato progetto di ripristino delle aree di cantiere e del tracciato da svilupparsi in funzione delle specificità dei singoli habitat interferiti e utilizzando le migliori tecniche di ingegneria ambientale. Tale progetto dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la relativa verifica di ottemperanza.
10. Il proponente dovrà attuare tutte le misure di mitigazione/compensazione proposte nel SIA e nella documentazione integrativa; dovranno inoltre essere definiti in dettaglio gli interventi e le misure che si intendono attuare:
    a) per il ripristino delle aree e delle piste di cantiere previste per la realizzazione e demolizione di tutte le opere al fine di riprodurre la situazione ante operam. I progetti dovranno contemplare anche le cure colturali degli elementi vegetazionali da adottare per i primi 5 anni dall'impianto. Si dovrà in ogni caso prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite. Le specie vegetali da utilizzare per le opere di ripristino dovranno essere concordate con gli uffici competenti della Regione;

b) per gli interventi di mitigazione ambientale previsti nel SIA, dovrà essere verificata e concordata con gli uffici regionali e provinciali competenti la possibilità di rivegetare con specie autoctone le superfici interne dei sostegni ricostituendo elementi di rete ecologica. I progetti delle opere di mitigazione paesaggistica e di ripristino degli elementi vegetazionali dovranno contemplare anche le cure colturali per i primi cinque anni, dal momento dell'impianto;

11. Dovrà essere redatto un apposito studio che attesti:
    a) la conformità dell'opera al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 36/2001; non potrà pertanto essere ritenuto conforme a norma di legge un tracciato tale che la fascia di rispetto che lo caratterizza, determinata secondo le modalità previste dal DM 29/05/2008, comporti interferenza con recettori quali definiti dalla medesima Legge 36/2001, articolo 4, comma 1, lettera h;
    b) il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 08/07/2003;

    detto studio dovrà essere trasmesso all'ARPA e alle amministrazioni comunali interessate dall'attraversamento dell'elettrodotto affinché possano verificare l'eventuale presenza di luoghi a permanenza non inferiore a quattro ore. Se dalla verifica della compatibilità elettromagnetica del tracciato dovesse scaturire la necessità di una o più varianti esse dovranno essere sottoposte a valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

12. Dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio con profili stratigrafici che rappresentino le opere di fondazione, i livelli e la tipologia della falda, le eventuali

oscillazioni e/o interferenze, e le relative soluzioni tecniche adottate per evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati.

13. Dovranno essere adottate le varianti di tracciato accettate nel documento RT-DT-139_1 acquisito al protocollo CTVA-2011-1607 del 02/05/2011, e che costituiscono parte integrante del progetto. La variante descritta al paragrafo 4.7 *"Ottimizzazione di tracciato compresa tra i sostegni 51-58 nel comune di Casacanditella"* del suddetto documento dovrà essere attuata realizzando il sostegno n. 52 nella posizione prevista dal SIA e con una tipologia del tipo CA.

14. Al fine di ottimizzare le misure di mitigazione, dovrà essere redatto uno studio di analisi del rischio elettrico per l'avifauna sulla base delle *"Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna"* (ISPRA - 2008). Lo studio dovrà essere finalizzato alla definizione precisa e puntuale:

    a) dei tratti di elettrodotto in progetto per i quali è necessario attuare gli interventi di riduzione del rischio di collisione;

    b) delle modalità circa la disposizione, la tipologia, il numero, dei dispositivi di segnalazione e dissuasione;

    c) di interventi volti alla mitigazione del rischio elettrico.

    Il contenuto dello studio dovrà essere concordato con gli enti gestori delle aree protette e con gli uffici competenti della Regione Abruzzo.

15. In prossimità di emergenze storico-culturali e paesaggistiche si dovrà verificare, in accordo con le Soprintendenze territorialmente competenti, la possibilità di inserire quinte arboree che favoriscano l'assorbimento visivo dei sostegni nel rispetto degli elementi strutturanti le componenti paesaggistiche degli ambiti interessati.

M. GRILLO M.A.T.T.M.

Prima dell'inizio dei lavori:

16. Il proponente dovrà munirsi delle autorizzazioni e/o delle deroghe necessarie.
17. Tutti i nuovi interventi, le opere e le attività nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata, media e da scarpata e nelle aree perimetrate come zona di *ambito fluviale*, saranno sottoposte alla verifica di compatibilità idraulica, come richiesto dalle Norme di Attuazione del PSDA e all'approvazione da parte delle Autorità Competenti;
18. Per le opere ricadenti in aree a pericolosità molto elevata dovrà essere rispettato quanto disposto dall'art. 19 comma c delle NTA del PSDA che consente, in queste aree, la realizzazione di *"nuove infrastrutture a rete previste dagli strumenti di pianificazione territoriale, che siano dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili"*.
19. Dovrà essere presentato un piano dettagliato relativo alla cantierizzazione che definisca:
    a) la localizzazione delle aree operative e la relativa logistica privilegiando aree già urbanizzate o comunque prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree; le piste e le piazzole di accesso alle aree di cantiere dovranno evitare habitat naturali utilizzando percorsi ed aree alternative;
    b) la localizzazione delle aree di cantiere, delle piste di cantiere, delle eventuali aree di deposito temporaneo; in particolare nelle aree di pregio naturalistico bisognerà intervenire con cautele particolari per le piste e per gli interventi di ogni micro-cantiere legato ai singoli sostegni;

c) le misure da attuare per mitigare gli impatti, per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente relativamente alle emissioni e agli scarichi;

d) riguardo ai rifiuti prodotti, sia nella fase di costruzione sia in quelle di dismissione, tipologia, quantità, luoghi, modalità e tempi di stoccaggio, procedure di raccolta, smaltimento e recupero; la destinazione finale di tutti i tipi di materiali rimossi.

20. Nei capitolati di appalto dovranno essere previsti gli oneri, a carico del proponente, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali durante la fase di costruzione con particolare attenzione alla salvaguardia:

a) delle acque sia superficiali che sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle betoniere;

b) della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi ivi incluse le viabilità sia locali che di collegamento;

c) del clima acustico;

d) dell'inquinamento atmosferico, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;

e) del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere e dalla sede stradale che deve essere stoccato, con le modalità riportate nel D.Lgs. 152/06, e successive modifiche e integrazioni, nella parte relative alle "Terre e rocce di scavo" e utilizzato nel più breve tempo possibile, per i ripristini previsti. L'eventuale utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chimico fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall'opera, deve essere

attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità ecologica con le aree limitrofe;

21. Dovranno essere comunicate, almeno 30 gg. prima, alla Regione, all'ARPA, alle Province competenti, all'Autorità di Bacino ed ai Comuni interessati, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere, ciò al fine di consentire il controllo del rispetto delle prescrizioni impartite.

In fase di cantiere:

22. Eventuali opere provvisionali realizzate in fase di cantiere dovranno essere completamente rimosse nella configurazione finale dell'opera al fine di evitare qualsiasi alterazione dell'idrografia superficiale e sotterranea della zona; al termine dei lavori le aree interessate dai lavori saranno ripristinate allo stato iniziale ricostruendo, se necessario, opere d'imbrigliamento o provvedendo al rimboschimento/ripiantumazione dei siti, utilizzando essenze autoctone, dopo aver opportunamente ripristinato l'orografia originaria del terreno garantendo il mantenimento del coefficiente udometrico delle aree interessate.
23. In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
    a) il proponente dovrà effettuare il campionamento dei terreni nell'area interessata dai lavori per la caratterizzazione chimica e chimico-fisica di essi, al fine di accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce rispetto al loro riutilizzo. Il piano di campionamento, che dovrà essere approvato dalle ARPA competenti, dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze

inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate sull'area interessata dai lavori;

b) accertata l'idoneità del materiale scavato al riutilizzo, il proponente dovrà redigere un apposito progetto ove vengano definiti:
   - le aree di scavo;
   - la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e durata degli stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva;
   - la quantità del materiale scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpi estranei provenienti dall'escavazione, secondo le disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del suddetto decreto;

c) dovranno essere indicate le discariche e i percorsi per il trasporto degli eventuali materiali di risulta;

24. Per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000 e nei corridoi ecologici identificati dalla rete ecologica regionale, nonché nelle aree di rilevante interesse ambientale regionale (ARIA) i lavori di realizzazione e dismissione dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche. A tal fine si dovranno sviluppare, con gli uffici competenti Regionali, specifici e mirati cronoprogrammi dei lavori di cantiere in modo da evitare il periodo maggiormente critico nei confronti delle specie presenti. Nelle aree di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna e all'avifauna.
25. Per la fase di realizzazione dei tralicci e/o laddove sono presenti falde superficiali, si dovrà prevedere che le attività di perforazione e di

esecuzione delle fondazioni non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione e che l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate;

26. Dovranno essere utilizzati materiali non inquinanti in tutte le fasi della lavorazione e fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte durante i lavori non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento del suolo e delle acque superficiali e di falda;
27. I tralicci e tutto il materiale derivante dalla dismissione delle linee elettriche dovranno essere smaltite secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni. Dovranno essere utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni;
28. Nel caso si prevedano depositi temporanei dei materiali provenienti dallo smantellamento degli elettrodotti:
    a) dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo disponendo sulla superficie interessata appositi teli plastici di spessore adeguato;
    b) dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali della dismissione in corrispondenza delle aree ripariali e di pertinenza di corsi d'acqua, di fossi o di scoline;
    c) si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate, per il lavoro di smantellamento, una volta completate le operazioni di rinterro e trasporto a discarica dei materiali;
29. Prima di iniziare le operazioni di rinterro degli scavi con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione questo dovrà

essere ispezionato rimuovendo eventuali materiali estranei presenti. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

30. A seguito delle demolizioni degli elettrodotti i ripristini dovranno essere effettuati in modo tale da consentire l'uso del suolo ante operam. Le operazioni di ripristino vegetazionale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la fine della realizzazione dei sostegni o della loro dismissione e supportate da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione (5 anni);
31. Le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, preservate anche nella loro struttura ricostituendole senza impoverirle;
32. Nelle zone agricole:
    a) i sostegni dovranno essere il più possibile posizionati lungo i confini dei fondi;
    b) i lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di produzione o altrimenti dovranno essere compensate le perdite di produzione derivanti dall'esecuzione dei lavori;
    c) dovranno essere ripristinate, a carico del proponente, tutte le opere di miglioramento fondiario eventualmente interferite dall'esecuzione dei lavori come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui;
    d) il proponente dovrà, nei casi in cui ci siano interferenze con i sistemi di irrigazione lungo i tracciati, concordare con i singoli agricoltori le misure da adottare (per evitare tali interferenze) e le eventuali opere compensative;

33. Il proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici, nonché di gestione del cantiere, atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi; una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno e dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in caso di presenza di evidente ventosità, potranno essere realizzate, localmente, apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale;.
34. Con riferimento all'inquinamento atmosferico ed acustico la Società proponente dovrà concordare con ARPA un piano di monitoraggio da eseguirsi in corso d'opera. Durante le fasi di cantiere in prossimità di recettori sensibili, dovranno essere realizzate, se necessario, barriere antirumore mobili e dovranno adottarsi tutte le misure idonee, secondo le modalità che saranno concordate con ARPA, al fine di ridurre l'impatto del rumore e dei gas di scarico degli automezzi;

Altre prescrizioni:

35. In tutte le fasi di lavorazione il proponente dovrà rispettare i limiti delle emissioni acustiche in aria stabiliti dal DPCM 14/11/97 prescrivendo che i mezzi d'opera siano certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell'Allegato I al D.Lgs. n. 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

36. Dovrà essere predisposto e concordato con gli uffici regionali e provinciali competenti, e inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un Piano di Monitoraggio dell'avifauna al fine di individuare l'interferenza dovuta a collisione dell'avifauna presente nel territorio. Il piano dovrà contenere l'individuazione dei punti di misura, le metodologie che si intendono adottare, le frequenze e la durata delle rilevazioni. L'attività di monitoraggio dell'avifauna sarà a carico del proponente. Inoltre durante la fase di controllo periodico del tracciato dovrà essere effettuato il monitoraggio dello stato e della conservazione dei dispositivi di segnalazione/dissuasione per l'avifauna e dovrà essere effettuata la sostituzione dei dispositivi deteriorati e il riposizionamento di quelli spostatisi;
37. Il proponente dovrà concordare con l'ARPA le modalità per il monitoraggio post operam dei valori dei campi elettromagnetici per i recettori sensibili che ricadono all'interno delle DPA e di eventuali altri recettori presenti in prossimità delle nuove linee.
38. Cinque anni prima della dismissione dell'elettrodotto il proponente dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il piano di dismissione dell'elettrodotto, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento.
39. Riguardo al contributo all'effetto serra, dovuto al taglio della vegetazione, tutto il legname derivante dalla realizzazione della linea, sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio, sarà conferito a gestori di centrali termoelettriche a biomasse per l'utilizzo del legname come combustibile.
40. Per ridurre l'impatto paesaggistico il proponente dovrà adottare, in accordo con le Soprintendenze territorialmente competenti, una

verniciatura mimetica per i sostegni, tenendo conto dei rapporti specifici tra sostegno e sfondo (cielo aperto, coperture boschive, coltivi ...).

41. Il proponente dovrà fornire annualmente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione che attesti lo stato di avanzamento delle ottemperanze alle prescrizioni indicate fino alla completa ottemperanza di tutte le prescrizioni.

B) *Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

1. che venga comunicato, con un congruo anticipo alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - Chieti, la data di inizio dei lavori, al fine di poter controllare i medesimi in corso d'opera;
2. qualora si dovessero verificare in qualsiasi momento durante i lavori, scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e della legge 689/1981, titolo II - nuove discipline delle sanzioni degli artt. 822, 823 e spécialmente 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire immediatamente la Soprintendenza o la Stazione dei Carabinieri competente per territorio;
3. tutti i lavori di scavo, previsti sia per la posa dei sostegni individuati nella Relazione per ciascuna area archeologica, che per eventuali opere aggiuntive e di cantiere ad essi relative, dovranno essere eseguiti sotto il controllo archeologico e sotto la direzione della Soprintendenza. Le modalità di controllo archeologico e i livelli di documentazione necessari dovranno essere definiti prima dell'avvio dei lavori;

M. GRILLO M.A.T.T.M.

4. la Soprintendenza si riserverà, in alcuni casi, di indicare le aree ove eseguire in via prioritaria sondaggi preliminari all'inizio dei lavori;
5. gli oneri delle attività di controllo archeologico e della relativa documentazione, sono a carico detta stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 163/2005, art. 96, comma 5;
6. qualora nel corso dei lavori, vengano intercettati depositi antropici, strutture archeologiche o altre evidenze di interesse archeologico, potrebbe essere necessario procedere alto scavo dalle stesse, fermo restando gli oneri a carico del richiedente;
7. qualora vengano alla luce complessi la cui conservazione non può essere assicurata in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito, potrebbe essere necessario richiedere - ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 163/2005 - varianti parziali dell'opera;
8. il proponente concorderà con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - Chieti, nell'ambito dell'istruttoria di V.I.A., come compensazione paesaggistica, l'intervento di indagine archeologica in località Calcasacco - Piano Marino, relativa ai resti di un abitato romano - altomedievale, ricadente proprio nella fascia interessata dalla realizzazione dall'elettrodotto in questione, intervento la cui previsione può giovare alla tutela dei resti archeologici esistenti nella zona, che dovranno essere oggetto di particolare attenzione e controllo in sede di realizzazione dell'opera.

Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto A) si provvederà come di seguito indicato, trasmettendo gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- L'ottemperanza delle prescrizioni n. 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 40 e 41, dovrà essere verificata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- L'ottemperanza delle prescrizioni n. 12, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 30, 32, 39, dovrà essere verificata dalla Regione;
- L'ottemperanza delle prescrizioni n. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 34, 35, 37, dovrà essere verificata dall'ARTA Abruzzo.

Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto B) provvederà il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in accordo con le Soprintendenze competenti comunicando gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Abruzzo Energia S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Abruzzo, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Abruzzo, comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Abruzzo Energia S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.

Il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di V.I.A. dovrà essere riattivata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma lì

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

M.A.T.T.M. M. GRILLO